



STUDIO DUÒ

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

Informativa per la clientela di studio

del 25.01.2017

Ai gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: Versamento Canone RAI 2017 con F24

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito al versamento del canone RAI 2017 tv per uso privato mediante modello F24, nei casi in cui non sia possibile l'addebito delle rate sulla fattura dell'utenza elettrica.

Introduzione

Per il canone RAI ordinario dovuto per il 2017 (ossia quello pagato per la detenzione dell'apparecchio televisivo in ambito privato), valgono le seguenti regole:

- ⇒ il costo dell'abbonamento annuo è passato a 90 euro (a fronte dei 100 euro dovuti per il 2016);
- ⇒ il versamento continua ad avvenire mediante addebito nella fattura della compagnia elettrica in rate mensili di pari importo, da gennaio ad ottobre;
- ⇒ continua a valere la presunzione secondo cui l'intestatario di utenza elettrica residenziale si considera anche detentore di apparecchio televisivo e quindi deve pagare il canone RAI.

Con riferimento a quest'ultimo punto, si ricorda che l'unico modo per sottrarsi all'addebito è quello di presentare il modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione (reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate al seguente [link](#)) barrando la casella presente al quadro A, con cui il contribuente, dichiara sotto la propria responsabilità, che nonostante sia intestatario di utenza elettrica, né lui, né altro componente della famiglia anagrafica, possiede un apparecchio televisivo (vale, infatti, il principio che il canone è dovuto con riferimento alla famiglia anagrafica e che per ciascuna famiglia anagrafica il canone non è dovuto due volte).

La predetta dichiarazione sostitutiva di non detenzione (Quadro A) prevede, con riferimento al canone 2017, diversi termini di scadenza.

In particolare:

- ⇒ se presentata entro il 31 gennaio 2017, si avrà esenzione per l'intero canone dovuto per l'anno 2017;
- ⇒ se presentata dal 1° febbraio 2017 al 30 giugno 2017, si avrà esenzione per il canone dovuto per il



Osserva



STUDIO DUÒ

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

semestre luglio-dicembre 2017. Il canone è dovuto solo con riferimento al primo semestre 2017;
⇒ se presentata dal 1° luglio 2017 ed entro il 31 gennaio 2018, si avrà esenzione solo per l'intero 2018 (e NON anche per il 2017).

Altra cosa utile da tener presente è che per ciascun nucleo familiare il canone RAI è dovuto una sola volta, nel senso che se, ad esempio all'interno dello stesso nucleo vi siano più utenze ciascuna intestata a componenti diversi, l'addebito del canone dovrà avvenire con riferimento ad una sola utenza. È il caso di due coniugi con due abitazioni e due utenze ciascuna intestata rispettivamente al marito ed alla moglie. In tale ipotesi, tuttavia, per non ricevere addebito del canone, sia sull'utenza del marito sia su quella della moglie, è necessario che uno dei due presenti il modello di dichiarazione sostitutiva in cui compilare il quadro B, indicando il codice fiscale dell'altro coniuge. In questo modo l'addebito avverrà solo sull'utenza di quest'ultimo.

A differenza della dichiarazione sostitutiva di non detenzione (Quadro A del modello), per la presentazione del modello con compilazione del quadro B, non sono previste scadenze, ma vale la regola secondo cui, una volta presentato il modello non si procede all'addebito del canone o, se l'indicazione di non addebito è contenuta in flussi informativi ricevuti in una data che non consente di non procedere all'addebito del canone, si procede ad interrompere l'addebito dalla rata in scadenza immediatamente successiva alla data di ricezione del flusso, fermo restando il diritto del contribuente al rimborso dell'importo eventualmente versato in eccesso (Circolare n. 29/E/2016).

Il Modello di dichiarazione sostitutiva (Quadro A o B) va presentato secondo una delle seguenti modalità:



Osserva

PRESENTAZIONE DEL MODELLO

Modalità di presentazione	Come
<i>Telematica</i>	Tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate seguendo il percorso Cosa devi fare > Richiedere > Canone tv > Invio web dove inserire poi le credenziali di accesso Fisconline o Entratel. L'invio può essere fatto direttamente dal contribuente o anche tramite intermediario abilitato.
<i>Spedizione postale</i>	Plico raccomandato senza busta (cui allegare il documento di riconoscimento del dichiarante) all'indirizzo: "Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 – 10121 Torino".
<i>PEC (se firmato digitalmente)</i>	All'indirizzo → cp22.sat@postacertificata.rai.it.
Per la presentazione fa fede:	



Il detentore
dell'apparecchio
televisivo

- ❖ la data presente sulla ricevuta telematica (in caso di presentazione telematica);
- ❖ il timbro postale che ne accetta la spedizione (in caso di invio cartaceo);
- ❖ la ricevuta dell'accettazione della PEC inviata.

Ad ogni modo, qualora l'addebito in bolletta del canone dovesse essere già partito, nonostante si fosse presentata nei termini la dovuta dichiarazione sostitutiva, è sempre fatto salvo il diritto al rimborso per l'utente (il modello per il rimborso è quello disponibile al seguente [link](#)). La richiesta di rimborso può avvenire secondo le stesse modalità viste per la dichiarazione sostitutiva.

Altro principio fondamentale è che in ogni caso, è tenuto al pagamento del canone, indipendentemente dall'intestazione dell'utenza elettrica, il detentore (fruitore) materiale dell'apparecchio televisivo. Si consideri il seguente caso:

IPOSTESI

- Famiglia composta da genitori e figli;
- Due abitazioni A e B;
- Genitori e figli hanno la residenza anagrafica nell'abitazione A mentre la B è data in affitto;

Utenze elettriche:

- abitazione A: utenza tipologia residenziale intestata al marito
- abitazione B (**l'immobile affittato**): utenza tipologia residenziale intestata alla moglie

Apparecchi televisivi presenti in entrambi gli immobili.

In tale ipotesi la moglie può presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l'addebito del canone sull'utenza elettrica a lei intestata, compilando la sezione "Dichiarazione" contenuta nel Quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva e indicando il codice fiscale del marito quale intestatario dell'utenza su cui è dovuto il canone (vale il principio che per la famiglia anagrafica il canone è dovuto una volta sola).

Tuttavia, al riguardo occorre richiamare anche l'attenzione sull'inquilino dell'abitazione B (il quale è il detentore/fruitore dell'apparecchio televisivo) con utenza elettrica intestata al proprietario dell'appartamento occupato. Come pagherà l'inquilino il canone?

Egli non può presentare alcuna dichiarazione sostitutiva, poiché non è intestatario dell'utenza elettrica.

Tuttavia, è tenuto al pagamento del canone, indipendentemente dalla proprietà dell'appartamento e dall'intestazione dell'utenza elettrica, perché è lui che detiene l'apparecchio tv nell'appartamento preso



Il versamento con
F24:

in affitto. Il problema non si avrebbe se l'utenza dell'appartamento fosse intestata direttamente all'inquilino, poiché in tal caso l'addebito del canone avverrà secondo le regole ordinarie (addebito sulla fattura dell'utenza elettrica intestata all'inquilino).

⇒ *L'inquilino non è, invece, tenuto al pagamento del canone in relazione all'abitazione presa in affitto se fa parte di una famiglia anagrafica che già paga il canone (ad esempio, perché ha la residenza anagrafica nella casa dei genitori) oppure se per un'altra abitazione è titolare di un contratto di energia elettrica per uso domestico residenziale in relazione al quale è già addebitato il canone. In questi casi, non va, comunque, presentare alcuna dichiarazione.*

Laddove non è stato possibile l'addebito del canone sull'utenza, perché manca l'intestazione della fornitura elettrica in capo al detentore dell'apparecchio televisivo, è stabilito, che occorre provvedere al versamento mediante Modello F24.

La tabella che segue, riporta, alcuni casi in cui è necessario provvedere al versamento diretto con F24:

Versamento canone RAI con F24	
Soggetto	Quando
Abitanti delle isole servite da reti elettriche non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale.	Si tratta degli abitanti delle seguenti isole: Ustica, Levanzo, Favignana, Lipari, Lampedusa, Linosa, Marettimo, Ponza, Giglio, Capri, Pantelleria, Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi, Filicudi, Capraia, Ventotene.
Contribuenti che detengono un televisore e che risiedono in una casa in affitto.	Solo se il contribuente (detentore) non è intestatario dell'utenza elettrica o se non fa parte di altra famiglia anagrafica che già paga il canone.
Portinaio, detentore di apparecchio televisivo, che risiede nella casa data a disposizione dal condominio.	Solo se l'utenza elettrica non è intestata al portinaio.
Famiglie anagrafiche che risiedono in unico stabile composto da più appartamenti.	È il caso ad esempio di famiglie anagrafiche che risiedono in unico stabile composto da più appartamenti in ciascuno dei quali è presente il televisore ed in cui è presente una sola utenza elettrica intestata solo ad uno solo dei componenti di una delle famiglie. In tal caso quest'ultimo può stare tranquillo perché di certo avrà ricevuto l'addebito sulla bolletta (l'utenza è a lui intestata) mentre le altre famiglie dovranno preoccuparsi di versare ciascuna il proprio canone e lo



	dovranno fare con F24.
Figlio che si è sposato e che è andato a vivere in comodato in una seconda casa di proprietà dei genitori ed in cui l'utenza è ancora intestata, ad esempio al padre o alla madre.	In tal caso, infatti, il figlio essendosi sposato forma famiglia anagrafica a se, e quindi in qualità di detentore di apparecchio televisivo è obbligato al canone RAI anche se l'utenza è intestata al genitore (ed anche se quest'ultimo già paga per la sua utenza). Il figlio, dunque, deve provvedere a versare il canone con F24 con riferimento al televisore posseduto dalla sua nuova famiglia anagrafica (che non è più quella dei suoi genitori ma quella che ha costituito con la moglie convolando a nozze).
Addebito parziale.	Occorre utilizzare il modello F24, versando la differenza, anche quando il canone è stato addebitato nelle bollette elettriche ma l'importo complessivamente addebitato in fattura è inferiore al canone dovuto per l'anno di riferimento.

Modalità e termini di versamento

Per il versamento del canone annuo 2017 tramite modello F24, occorre tener presente gli importi indicati nella Circolare n. 45/E/2016, ossia:

Importo Canone RAI 2017	
Canone	Importo
Annuale	90 euro
Semestrale	45,94 euro
Trimestrale	23,93 euro



In base alle indicazioni date dall'Agenzia delle Entrate, in caso di canone RAI dovuto con F24 per TV detenuta già da gennaio 2017, il pagamento potrà avvenire:

Versamento Canone RAI 2017 con F24		
Modalità	Scadenza	Importo
Unica soluzione	31/01/2017	90 euro
Due rate semestrali	<ul style="list-style-type: none">1° rata – 31/01/2017II° rata – 31/07/2017	45,94 (per ciascuna rata)
Quattro rate trimestrali	<ul style="list-style-type: none">1° rata – 31/01/2017II° rata – 30/04/2017I° rata – 31/07/2017II° rata – 31/10/2017	23,93 (per ciascuna rata)

Coloro che, invece, nonostante non siano intestatari di alcuna utenza, ma nel corso dell'anno entrano in possesso di un apparecchio TV devono versare l'importo totale del canone risultante dalla tabella 2 riportata a pagina 7 della Circolare n. 45/E/2016, in funzione del mese di attivazione.

In particolare gli importi dovuti sono i seguenti:

ATTIVAZIONE UTENZA	N. RATE DOVUTE	IMPORTO RATA	IMPORTO TOTALE
Gennaio	10	9,00	90,00
Febbraio	9	9,38	84,46
Marzo	8	9,65	77,16
Aprile	7	9,98	69,86
Maggio	6	10,43	62,55
Giugno	5	11,05	55,25
Luglio	4	11,99	47,95
Agosto	3	13,55	40,64
Settembre	2	16,67	33,34
Ottobre	1	26,04	26,04
Novembre	1	18,73	18,73
Dicembre	1	11,43	11,43

A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate non ha fornito indicazioni, quindi è possibile ritenere che l'utente sia libero di scegliere quando versare (purché il versamento si concluda entro il 31 ottobre 2017).

Quindi ad esempio, nel caso di inquilino (non intestatario dell'utenza elettrica) che entra in possesso della TV a marzo 2017, questi deve pagare un canone pari a 77,16 che può decidere di versare entro il 31 marzo 2017, o



anche entro i mesi successivi purché entro il 31/10/2017.



Per il versamento occorre utilizzare i codici tributo istituiti con la Risoluzione n. 53/E/2016, ossia:

Codici tributo Canone RAI in F24 (Risoluzione n. 53/E/2016)		
Codice	Descrizione	Quando utilizzarlo
TVRI	Canone per rinnovo abbonamento TV uso privato - articolo 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94	Il codice è da utilizzarsi in caso di rinnovo dell'abbonamento tv
TVNA	Canone per nuovo abbonamento TV uso privato - articolo 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94	Il codice è da utilizzarsi in caso di nuovo abbonamento tv

Nel compilare il modello F24 (sezione Erario) occorre seguire le seguenti istruzioni:

- nel campo “**codice tributo**”, inserire uno dei due predetti codici;
- nel campo “**anno di riferimento**”, indicare l’anno cui si riferisce il pagamento del canone (es. 2017);
- nel campo “**importi a debito versati**”, l’importo da versare (non è ammessa compensazione con eventuali crediti d’imposta).



Esempio 1

❖ Inquilino di un appartamento con utenza ancora intestata al proprietario, e detentore di apparecchio Tv, che deve rinnovare l’abbonamento al canone RAI per il 2017, e che vuole pagare in unica soluzione entro il 31/01/2017,

⇒ presenterà al versamento il seguente F24:

